

ORIENTAMENTI

Désirée Fondaroli

I Maestri non svaniscono mai Nel ricordo del Professor Filippo Sgubbi

1. Vi sono momenti che ciascuno sa essere inevitabili, ma il cui portato di dolore e angoscia è tale da indurre la mente a distoglierne il pensiero.

La scomparsa del Maestro è sicuramente uno di questi.

E se il Maestro è il Professor Filippo Sgubbi, le ragioni del senso della “perdita” e del disorientamento sono infinite. In fondo, non sono “ragioni”, bensì sentimenti destinati ad accompagnarci per il resto della vita.

Del “mio” Maestro, anzi, del Maestro di molti, le doti non comuni ed i meriti inestimabili che Gli sono unanimemente riconosciuti e di recente richiamati in alcuni tributi¹, non possono né devono essere enumerati, e del resto sarebbe opera complessa e ad elevato rischio di imperdonabili errori.

Non è il luogo, e nemmeno il momento: questo è il tempo in cui la luce d'improvviso si è spenta, costringendo gli occhi a cercare un flebile riverbero luminoso per uscire dall'oscurità.

Il Professor Sgubbi, il “Professore”, così riconosciuto anche in ambiente non accademico senza esigenza di specificarne il nome, è stato, e nel ricordo continua ad essere, quindi “è”, uno studioso ed un docente *extra ordinem*, dalla sopraffina intelligenza: Gli bastava una rapida scorsa, al libro o al fascicolo processuale, per cogliere l'essenza della questione giuridica, e non solo di essa.

Un Maestro “non convenzionale”: dalla presenza mai incombente, ma costante e vigile; dalla disponibilità assoluta.

Non c'è stato momento di difficoltà in cui, richiesto, il Professore si sia sottratto.

A che cosa? Al suo ruolo eletto di “Maestro”.

“Richiesto”? Non per mancanza di generosità spontanea, sulla quale tornerò, ma per riserbo, per rispetto della riservatezza altrui. Una presenza leggiadra ma salda, certa, la cui mancanza disegna un vuoto incolmabile.

Non mi soffermo sull'eccellenza delle Sue capacità professionali, di cui si è già scritto²: un patrimonio inestimabile che Gli consentiva di tenere apprezzatissime

1. Cfr. CICOGNANI, *In ricordo di Filippo Sgubbi*, in www.libroaperto.it; STORTONI, *Ricordo di Filippo Sgubbi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 3, 1217 ss.

2. Cfr. GUERINI, *In ricordo di Filippo Sgubbi*, in www.dirittoadifesa.eu, il quale, tra le molte suggestioni, conserva nel cuore quanto scritto dall'avv. Andrea Mattioli: «I bravi avvocati non muoiono mai, svaniscono lentamente».

lezioni magistrali, agganciante alla casistica processuale, ben più composita ed articolata di quella che si può ricavare dalla mera conoscenza delle pronunce giurisprudenziali pubblicate nelle riviste giuridiche.

Né intendo ricostruire la Sua produzione scientifica, in parte rammentata da Gabriele Fornasari, a partire dagli approfondimenti da cui si è sviluppata la Sua carriera con *Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento* (1975) e *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio: libertà economica, difesa dei rapporti di proprietà e reati contro il patrimonio* (1980)³.

Vorrei solo ricordare alcuni degli aspetti che mi rendono orgogliosa, e soprattutto grata, di avere avuto la possibilità di essere Sua allieva, nell'auspicio di non cedere a commosse enfatizzazioni che Filippo Sgubbi avrebbe accolto con un elegante sorriso lievemente canzonatorio, invitandomi ad un contegno più "composto".

2. Ciò che del Professore colpisce lo studente, specie quello non avvezzo a frequentare ambiti accademici, quale la sottoscritta nel novembre del 1983 alle lezioni del Suo corso di Istituzioni di diritto penale, era ed è, oggi come allora, forse più di allora, il Suo atteggiamento: quello che nelle relazioni interpersonali condiziona e permea di sé qualunque rapporto, particolarmente con il discente, dall'Università di Cagliari a quella di Bologna, cui ha dato lustro *ab origine* quale esponente illustre della Scuola penalistica fondata da Franco Bricola, sino all'Università Luiss Guido Carli.

Pacatezza e massima concentrazione: raramente durante quelle lezioni il Professore incontrava lo sguardo degli studenti, che peraltro non perdevano una Sua parola, e alle cui domande da neofiti rispondeva con cortesia ed inusuale maestria didattica.

Da quando i Suoi insegnamenti mi hanno disvelato un Nuovo Mondo, ho avuto il privilegio di ammirare, senza avere purtroppo la capacità di poterla emulare, l'inimitabile sobrietà dello stile, accompagnata abitualmente da un sorriso cordiale e da uno sguardo curioso e acuto, acceso da un'idea scaturita dalle umane vicende, di cui era solito cogliere il risvolto non solo giuridico in una prospettiva "di sistema".

Capacità straordinarie di osservazione e di ascolto, che, unite alle Sue conoscenze filosofiche, storiche e delle scienze sociali, oltre che alla profonda cultura giuridica, mai affettata, Gli permettevano di anticipare la direzione prossima del diritto penale incidendo in modo esaustivo e persuasivo (mai assertivo) sull'interpretazione dei "fatti" e dei fenomeni attinti dal diritto penale e di quelli che legislazione e giurisprudenza sono chiamati a governare.

L'argomentazione logica, ricca di addentellati extra-penalistici, rendeva il Suo dire e scrivere puntuale ed originale.

3. FORNASARI, *Ricordo di Filippo Sgubbi*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2020, 1, 1 ss.

La nettezza lapidaria dell'eloquio e della scrittura: parole, poche ed adoperate nel significato loro proprio; il "discorso penalistico", alieno da spesso fallimentari tentativi di innesto di termini suggestivi e figure immaginifiche.

Parole utilizzate con ponderata parsimonia e rispettose del significato etimologico e del contenuto appropriato, a seconda dei contesti, mai strapazzate dall'impiego artefatto di certi leziosi affabulatori; parole scelte con il rigore del linguaggio tecnico, quando riferite alla materia giuridica, ma lievi e illuminanti circa ciò che è sotto gli occhi di tutti e che pochi, come Lui, sanno identificare.

Basti pensare al sottotitolo del Suo saggio *Il reato come rischio sociale*, ossia *Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale* (1990). In quella "allocazione" risiede il *Kern* delle tesi trattate nelle preziose 98 pagine del libro: 98 pagine che *per incidens*, secondo i moderni "indicatori specifici", ossia "metriche e algoritmi" dei "prodotti della ricerca" adottati in sede ministeriale, paradossalmente non consentirebbero di essere qualificate come monografia "scientifica", non raggiungendo le 100/110 pagine necessarie per aspirare alla prestigiosa classificazione⁴; 98 pagine che hanno segnato i percorsi del moderno diritto penale più di molti ponderosi trattati.

Chiarezza di espressione, che è manifestazione palese di nitidezza di pensiero.

Come nelle aule accademiche e giudiziarie, appena prendeva la parola, con il consueto tono mite ma mai dimesso, e con l'inconfondibile timbro di una voce sempre ferma, attraeva immediatamente l'interesse dei presenti, facendo calare un silenzio assoluto e quasi palpitante (lo scrivo, pur rendendomi conto che l'aggettivo non rende appieno l'immagine che mi preme testimoniare), così nei Suoi scritti il lettore si immerge, leggendo e rileggendo, non perché imperscrutabili, ma per il desiderio di trattenerne il significato, quasi per "impararlo a memoria", poiché nessuna sintesi potrebbe vantare altrettanta efficacia evocativa.

A lezione come nelle relazioni ai convegni e nella scrittura: le parti della tragedia greca, esposte con limpidezza; le tesi, ribadite nell'*incipit* e alla fine di ogni intervento, per instillare la logica del ragionamento, oltre che il contenuto dell'affermazione.

La struttura de *Il reato come rischio sociale*, da questo punto di vista, è esemplare. Nella *Premessa* si specifica il tema (perché il reato è "un rischio" e perché tale "rischio" può definirsi "sociale") e si dà conto degli ambiti di ricerca esplorati; nel secondo capitolo si affrontano le radici ed il contesto del fenomeno: la liceità condizionata ed il monopolio dello Stato sui beni giuridici, con riferimenti concreti a settori specifici dell'attività soprattutto economico-sociale; il capitolo terzo è dedicato al cuore della speculazione: l'essenza del reato come rischio sociale e gli effetti "tecnici" di tale fenomeno, ossia la "crisi della riserva di legge", il "declino della tassatività", con conseguente scomparsa del "fatto" e del suo

4. Un interessante documento in materia è reperibile nel sito web www.sidi-isil.org.

disvalore, nonché la deriva, all'orizzonte, dell'"atipicità" dell'illecito penale; infine, la svalutazione dell'elemento psicologico. Le due "leggi" del fenomeno del rischio penale, ovvero i suoi "assiomi", corredati da esemplificazioni normative, sono illustrati nel capitolo quarto: «il livello del rischio è direttamente proporzionale al ruolo economico-sociale dell'attività svolta» ed «inversamente proporzionale al livello di colpevolezza rimproverabile all'agente» (qui la passione per la matematica del Professore contribuisce a rendere "plastiche" le Sue intuizioni giuridiche). Conclusione (capitolo quinto), nella cornice del pericolo, rimarcato, di "assuefazione" ai segnali di allarme citati: a fronte del deterioramento delle garanzie fondamentali, «si sono sviluppati meccanismi di compenso», «costituiti dalla profonda svalutazione di altri principi penalistici e che si risolvono in concreti vantaggi operativi per l'individuo destinatario del precetto penale», su cui occorre mantenere «vigilanza critica».

Insomma.

Declino della legalità e della tassatività, con simmetrica scomparsa del fatto e del suo disvalore; atipicità dell'illecito penale e parallela scomparsa del principio di infettibilità della pena; svilimento dell'elemento psicologico del reato; inintelligibilità dell'oggetto della tutela penale ed eclissi della generalità ed astrattezza della valutazione dell'azione dell'uomo da parte del diritto penale, con contestuale attenzione al profilo concreto delle condizioni di rimproverabilità del comportamento e trionfo del concetto di "etica della situazione", ove il rapporto soggetto-fatto è sostituito dal rapporto soggetto-ordinamento; ed in ultimo, la distribuzione della responsabilità penale sulla base di scelte di "allocazione" di tipo politico, che rimettono anche all'autonomia privata l'individuazione dei destinatari della responsabilità penale.

Alla Sua monografia *di fatto* molto debbono numerose successive monografie *di diritto*, secondo i citati criteri di giudizio, che da essa hanno tratto linfa vitale per avvalorare la oggi conclamata incertezza del diritto penale, e, nello specifico, il perimetro dell'illiceità penale.

Nell'esemplare che conservo (posso dire a buon diritto "gelosamente", come sanno bene gli Amici spettatori di un piccolo giallo andato in scena in occasione della tavola rotonda in cui è stato presentato a Ravenna il Suo *Il diritto penale totale* del 2019)⁵, "finito di stampare nel febbraio 1990", è appuntata la data del 6 marzo 1990: mi è stato donato dal Professore poco tempo dopo lo svolgimento della prova scritta dell'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca bandito dall'Università di Parma (e prima della pubblicazione dell'esito).

Lo ritenni di buon auspicio: lo fu.

5. L'incontro, dal titolo "*Diritto penale liberale, sistema economico e media*", ha concluso il 16 dicembre u.s. la V edizione del Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia: il video è disponibile nel sito web del Master: www.masterpenaleimpresa.it.

3. Anche le *Venti tesi de Il diritto penale totale* sono suddivise in cinque capitoli, secondo lo schema già sperimentato con volume del 1990. E, di nuovo, il sottotitolo traccia per il Lettore i confini dello studio: *punire senza legge, senza verità, senza colpa*. Le prime parole delle riflessioni di Filippo Sgubbi raccontano di un diritto che è «totale» perché occupa sia «ogni spazio della vita individuale...»⁶, sia «il tempo della vita individuale e sociale», colpendo la persona fisica o giuridica «con una contaminazione estremamente lunga, o addirittura indefinita, prima della sua soluzione finale», e perché «è invalsa nella collettività e nell'ambiente politico la convinzione che nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico a ogni ingiustizia e a ogni male sociale».

Infatti.

A pochi mesi dall'uscita del volume il caos normativo che ha connotato lo stato di "emergenza sanitaria" da Covid-19 ha investito il settore sanzionatorio, devolvendo in prima battuta al diritto penale "classico" (al tanto vituperato art. 650 c.p., all'art. 495 c.p.) la funzione di imporre l'osservanza dei precetti quotidianamente modificati ed interpolati da provvedimenti di fonte diversa per effetto della concorrente produzione di discipline, talvolta contrastanti, da parte di Stato, Regioni, Comuni, oltre che dalla travolgente capacità ermeneutica affidata alle *Faq* pubblicate dal Governo nei siti web istituzionali.

Non mi intrattengo sugli infiniti pregi né sulle peculiarità dell'opera, nella sua completezza e complessità, al di là della dimensione scientemente *prêt-à-porter*, che sono stati già evidenziati da Tullio Padovani nella *Prefazione* e da Gaetano Insolera nella *Postfazione*, oltre che nei convegni e seminari, organizzati a partire dalla sua pubblicazione, ove lo scritto è stato entusiasticamente celebrato.

Il testo dovrebbe essere consigliato per introdurre ogni corso di diritto penale, senza la mediazione di alcuna chiosa: *in claris non fit interpretatio*.

4. Ancora.

Chi conosce il Professore, non può dimenticare la Sua ironia raffinata, talvolta caustica, mai velenosa, estrinsecazione di uno spirito e di un pensiero libero, critico ed indipendente, che ha costantemente manifestato con signorilità e fermezza nelle occasioni pubbliche ed in quelle private: ad esempio, quando venne

6. Il dott. Gian Carlo Caselli, presidente della Commissione di riforma in materia di reati agroalimentari, ebbe occasione di affermare che lo scopo del Progetto «è la creazione di un diritto penale della "vita quotidiana": capace cioè di accompagnare il consumatore "finale" (sul quale, ripetiamolo, si incentra la tutela dei prodotti contro le frodi) fino allo scaffale degli alimenti, rafforzandone la fiducia» (dalla lettera di Gian Carlo Caselli al Direttore, pubblicata in *La Stampa*, 12 novembre 2015, reperibile alla data odierna in www.lastampa.it.; a riguardo cfr. FONDAROLI, POLI, *Il disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2016, 2, 9 ss.

chiamato dal prof. Carlo Federico Grosso a comporre la *Commissione per la riforma del Codice penale* istituita il 1° ottobre 1998 dal Ministro della Giustizia; ovvero nei recenti interventi nelle relazioni e nelle interviste apparse sui più importanti quotidiani nazionali, che rimarcano il Suo valore di studioso del “sistema” penale, senza condizionamenti determinati dall’esercizio dell’attività professionale. Si pensi alla Sua chiara ed obiettiva “posizione del problema” circa l’ennesima rimodulazione della prescrizione, che sostanzialmente apre le porte al “processo infinito”⁷.

5. Siamo stati privati della Sua generosità, che vorrei sottolineare in relazione al contesto universitario. La generosità di prestarsi ad orientare le disamine di giovani, confidando ed “investendo” in presumibili inclinazioni – allo stato – acerbe, e di non temere delusioni dal punto di vista dell’impegno profuso rispetto ai risultati conseguiti; la generosità di “mettere a disposizione” alcune intuizioni, relative ad una propria ricerca appena abbozzata, preconizzando i futuri esiti del diritto penale con ampio anticipo e lungimiranza, segnali autentici di una grandezza d’animo non comune.

Penso al modulo dedicato alla giurisprudenza della Corte europea e alla Corte di Giustizia nell’ambito del Suo corso di diritto penale comparato (tenuto in affidamento, *a latere* del corso di diritto penale, nell’Università di Bologna dal 1989 al 1995), ove ho avuto l’onore di affiancarLo nelle mie prime esperienze didattiche, in cui pronosticava l’effetto deflagrante della individuazione di una “*matière pénale*” dall’alveo molto più ampio di quello del “diritto punitivo” rappresentato dal diritto penale “puro” e dal diritto amministrativo.

Penso ai temi che ha consegnato ai Suoi allievi “diretti”, precorrendo di molti lustri gli scritti che oggi proliferano: la responsabilità delle persone giuridiche, già prima dell’emanazione della l. 300/2000 e del successivo d. lgs. 231/2001; le conseguenze risarcitorie e riparatorie del fatto di reato, anche in rapporto alle cause di esclusione della punibilità; “la confisca, le confische”, la cui moltiplicazione e polifunzionalità il Professore aveva intuito in tempi risalenti avere futuro e crescente rilievo⁸, nonché il sequestro preventivo a fini di confisca, con annesse problematiche di tipo processuale; le posizioni di ga-

7. Intervista a Filippo Sgubbi, *Prescrizione, no dei penalisti al processo infinito*. “Così l’inciviltà vince sul diritto”, in *quotidiano.net*, 21 dicembre 2019; cfr. altresì SGUBBI, *Nuova prescrizione e nuova confisca penale tributaria (un connubio che inquieta)*, in *disCrimen*, 2020, 1, 247 ss., e in *www.discrimen.it.*, nonché FONDAROLI (a cura di), *Il diritto penale liberale secondo Filippo Sgubbi*, in *Libro Aperto - Anali Romagna*, 2021, suppl. al n. 103, 2021, 72 ss. e in *www.libroaperto.it*.

8. Oltre all’espansione esponenziale delle ipotesi di confisca per equivalente, si pensi all’inserimento nel codice penale della confisca allargata *ex art. 240-bis*.

ranza e la tutela del risparmio, in ordine al consolidamento del formante delle Autorità indipendenti. Con specifico riferimento all'ANAC, e a differenza di altri scenari ove il Legislatore ha legittimato il Giudice ad intervenire in casi specifici con provvedimenti di commissariamento, il Professore ha in più occasioni segnalato che con l'art. 32 del d.l. 90/2014 (convertito dalla l. n. 114/2014 – c.d. legge Cantone)⁹ «si raggiunge l'apice dell'intervento discrezionale – per giunta di stampo amministrativo e non giurisdizionale – in materia di vita economica: una società può essere assoggettata ad amministrazione prefettizia, con sospensione di tutti gli organi sociali, sulla base di una mera iscrizione a registro di notizie di reato a carico di un esponente della società stessa, oppure sulla base di non meglio precisate “situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali”»¹⁰.

Lo sgretolamento del sistema delle fonti, con gli effetti a cascata relativi alla vanificazione delle garanzie fondamentali, si coglie nel laboratorio del diritto penale dell'economia, che ha rappresentato il terreno di elezione dei Suoi studi¹¹, tanto da ideare, fondare e dirigere un master *post lauream* tuttora attivo: dalla colpevolezza in organizzazione *ex d.lgs. 231/2001*, al ruolo volutamente attribuito dal legislatore al “complemento” giurisprudenziale; dal diritto fallimentare (partecipò alla Commissione per la riforma della legge fallimentare presieduta dall'avv. Trevisanato istituita con d.l. 28 novembre 2001 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia, coordinando la sottocommissione che ha trattato le nuove norme penali fallimentari), agli illeciti tributari.

Penso ai progetti appena abbozzati e da concretizzare in autunno in tema di intelligenza artificiale e “giustizia predittiva”, con riguardo al profilo della certezza nei rapporti giuridico-sociali¹².

Da appassionato conoscitore delle dinamiche sociali, anche questa volta in tempi non sospetti aveva individuato un innovativo filone di approfondimento nel c.d. “circo mediatico-giudiziario” emergente dalla evoluzione dei mezzi di comunicazione e dal rapporto con la Politica e la Magistratura, cui consegue un particolarismo giurisprudenziale che, oltre ad erodere le basi dello Stato di diritto, azzerava la prevedibilità della decisione giudiziaria rispetto al *tempus commissi delicti* e legittima una sorta di giustizia del caso concreto confligente con la

9. Cfr. ad. es. in *Diritto penale contemporaneo - Archivio*, 24 settembre 2014.

10. SGUBBI, *Così Mani Pulite ha trasformato il diritto penale dell'economia*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 febbraio 2017.

11. Rinvio all'intervento videoregistrato del Professore, in occasione del convegno di apertura della V edizione del Master in Diritto penale dell'impresa dal titolo “*Conversazione in tema di crisi economica e diritto penale*” (Bologna, 24 gennaio 2019) in www.masterpenaleimpresa.it.

12. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, 44.

necessaria generalità ed astrattezza del precetto penale.

Da non molto Filippo Sgubbi ha ricordato che il meccanismo di “costruzione mediatico-giudiziaria della verità” che tuttora permane fu innescato nel periodo di Tangentopoli e che, oggi come allora, «anche il semplice avvio – mediatico e giudiziario – di un procedimento penale ha un anomalo potere di impatto sulle vicende della politica e della democrazia, sulla realtà economica e sulla vita personale dei cittadini»¹³. Con la modifica dell’articolo 68 della Costituzione e l’abrogazione dell’autorizzazione a procedere, «è il Parlamento stesso che rinuncia ad una propria storica garanzia di libertà. La legittimazione popolare abbandona l’Organo elettivo e trasferisce alla Magistratura il proprio sostegno. La politica, all’affannosa ricerca di consenso, abdica ai propri poteri istituzionali. Inizia da qui un lungo percorso legislativo caratterizzato proprio dall’introduzione di norme penali ogni volta più vaghe ed indeterminate nella loro formulazione testuale, tali da conferire alla Magistratura una discrezionalità di intervento sempre più ampia». Ne è derivato un significativo mutamento di contenuto del diritto penale, segnatamente in merito al diritto penale dell’economia e della pubblica amministrazione: la riforma dei delitti contro quest’ultima; le cause di ineleggibilità ed incandidabilità; l’introduzione di nuove fattispecie criminose (quali l’induzione indebita, il traffico di influenze, l’autoriciclaggio).

Non solo la legislazione ma in misura notevole anche la prassi «ha contribuito a trasformare il diritto e il processo penale nelle materie afferenti alla vita dell’economia, facendo eclissare molte garanzie costituzionali». Il c.d. “diritto vivente”, in particolare, ha scolpito significativamente il processo penale, anticipando il momento di incidenza che i provvedimenti giudiziari hanno sulla vita dei singoli e delle imprese. Basti pensare ai provvedimenti cautelari personali e reali, con buona pace della garanzia costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

Penso al tempo (immancabilmente ogni venerdì pomeriggio dalle ore 17:00, in Sala Docenti) dedicato al ricevimento degli studenti per l’elaborazione delle tesi di laurea e dei giovani cultori del diritto penale attratti dalla Sua rinomanza, durante il quale il Professore non lesinava suggerimenti quanto ai profili inediti delle questioni in discussione, da cui si sono sviluppate non solo le tesi dei laureandi ma anche molti lavori dei collaboratori di cattedra.

Né posso dimenticare le intense conversazioni a margine dei convegni e degli interventi, numerosissimi, agli eventi formativi dei corsi professionalizzanti.

13. ANCORA SGUBBI, *Così Mani Pulite ha trasformato il diritto penale dell’economia*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 febbraio 2017.

6. L'insieme delle infinite opportunità di conoscenza alle quali il Professore mi ha consentito di accedere costituisce un "manuale di diritto penale vivente", in questo caso veramente tale, attuale e completo rispetto ad ogni profilo della "legge scritta" e della prassi, e soprattutto sempre precursore degli itinerari che seguiranno.

È mancato il tempo per confrontarsi, ma l'accelerazione del fenomeno di consolidamento del "processo a distanza", ritenuto necessario in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, presenta criticità che Filippo Sgubbi aveva già manifestato a proposito dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p., osservando che il processo che può svolgersi in un'aula vuota, alla sola presenza dei giudici e del pubblico ministero, e forse nemmeno di essi, si contrappone ad «alcuni canoni fondamentali del giusto processo, quali il principio del contraddittorio, il principio dell'immediatezza e anche il principio costituzionale del diritto di difesa»¹⁴.

Le *Venti tesi* del recente saggio contengono il distillato di meditate considerazioni interdisciplinari e della profonda conoscenza delle aule giudiziarie e della genesi della decisione che diventa giurisprudenza. Rappresentano una ulteriore fucina di impulsi e, come sempre, offrono un saldo e costante punto di riferimento, o meglio, di partenza, benché nessuno possa essere in grado di ipotizzare a quali risultati lo avrebbe condotto la Sua irraggiungibile capacità logica e critica.

Il Professore, a prescindere dalle minori o maggiori attitudini dei Suoi allievi, forse addirittura nonostante queste, ha saputo trasmettere il proprio approccio metodologico ed il proprio *modus operandi*: attraverso non solo la parola, ma principalmente per mezzo di comportamenti inequivocabili, tanto nell'attività di docente universitario e di avvocato quanto nella vita quotidiana.

I Maestri non svaniscono mai.

I Maestri come il Professor Filippo Sgubbi ci consegnano un ricordo che resta vivido e si alimenta, rigenerandosi, in ogni luogo ed occasione in cui si rifletta un Loro pensiero o rigo.

14. *Il rischio di processi infiniti*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 giugno 2017.

